



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

ART. 1

FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 07/08/90 n. 241, in materia di procedimenti amministrativi.

ART. 2

DISPOSIZIONE GENERALE

Il Consiglio Comunale con il presente Regolamento determina per ciascun tipo di procedimento amministrativo di competenza dell'Amministrazione Comunale, come da allegate tabelle, sia il termine entro cui il procedimento stesso deve concludersi, salvo che non sia direttamente stabilito da leggi o regolamenti che l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il responsabile del procedimento, individuato nelle allegate tabelle, e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

ART. 3

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Nei procedimenti ad iniziativa di parte, i termini decorrono dal momento in cui la domanda perviene all'unità organizzativa competente completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia, salvo che si tratti di documentazione la cui acquisizione compete al responsabile del procedimento ai sensi art. 18 comma 3 della Legge 241/90. Restano in ogni caso fatte salve le norme di cui agli articoli 16 e seguenti della Legge 241/90 e le specifiche disposizioni ivi previste in particolare dall'art. 18, comma 3; in tale ipotesi il termine sarà quello previsto dalla Legge 241/90.

Tutta l'eventuale documentazione integrativa o mancante dovrà comunque essere richiesta dall'unità organizzativa in un'unica soluzione.

Quando l'unità organizzativa sia formata da un unico responsabile il tempo determinato per la conclusione del procedimento viene sospeso per il periodo di assenza dovuta a malattia o congedi superiore a giorni 5 (cinque).

La durata si intende prorogata per il tempo strettamente necessario e comunque entro i termini stabiliti nell'allegato A e verrà comunicata tempestivamente alla parte interessata a sensi art. 44 dello Statuto.

ART. 4

INTERVENTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Nei procedimenti nei quali è previsto l'intervento attivo di altre pubbliche amministrazioni o di soggetti giuridici privati, i termini sono sospesi per il periodo che intercorre tra la data dell'atto di competenza dell'altra amministrazione o soggetto giuridico privato e la data di acquisizione dello stesso, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 16 e seguenti della Legge 241/90.

Il responsabile del procedimento comunica contestualmente al richiedente l'avvenuta richiesta di intervento dei soggetti di cui al comma precedente.

ART. 5

PROVVEDIMENTI A FIRMA DEL SINDACO E/O DEL SEGRETARIO

I termini dei procedimenti che si concludono con un provvedimento a firma del Sindaco e/o del Segretario Comunale, sono già comprensivi, ai fini di tale adeguamento, di un periodo di dieci giorni che decorre dal momento in cui lo schema di provvedimento viene sottoposto alla firma.

ART. 6

PROVVEDIMENTI DI ORGANI COLLEGIATI

I termini dei procedimenti che si concludono con un provvedimento di competenza di un organo collegiale dell'Amministrazione includono il tempo necessario per il completamento della fase istruttoria e l'adozione dell'atto deliberativo comprensivo dell'espletamento della fase integrativa dell'efficacia. La responsabilità dell'unità organizzativa competente si esaurisce al momento di invio della proposta di deliberazione corredata dei pareri prescritti.

I termini di conclusione per la fase istruttoria sono individuati per le singole tipologie procedimentali nelle allegate tabelle.

Dall'avvenuto invio viene data contestuale comunicazione agli interessati.

Nel caso in cui il Segretario Comunale ritenga insufficiente l'istruttoria svolta, rimetterà la proposta all'unità organizzativa competente la quale, dandone comunicazione all'interessato, indicherà altresì il nuovo termine per l'integrazione dell'istruttoria che non potrà essere comunque superiore alla metà di quello fissato originariamente.

ART. 7

IMPOSSIBILITA' DI RISPETTO DEL TERMINE

Qualora particolari, sopravvenute ed eccezionali evenienze o esigenze istruttorie rendano impossibile il rispetto del termine stabilito per il provvedimento finale del procedimento, dovrà essere data all'interessato motivata comunicazione, indicando il nuovo termine entro cui sarà adottato il provvedimento.

In tal caso, la durata complessiva del procedimento potrà essere prorogata dal responsabile del procedimento. La durata si intende prorogata del tempo strettamente necessario alle predette evenienze o esigenze.

La durata si intende proroga per il tempo strettamente necessario e comunque entro i termini stabiliti nell'allegato A e verrà comunicata tempestivamente alla parte interessata a sensi art. 44 dello Statuto.

ART. 8

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

I procedimenti amministrativi si intendono conclusi per l'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento finale, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento medesimo di competenza degli organi di controllo.

Dell'avvenuta adozione del provvedimento e della sua eventuale trasmissione all'organo di controllo viene data tempestiva comunicazione all'interessato.

ART. 9

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai procedimenti per i quali, non avendo il Consiglio Comunale stabilito uno specifico termine, vale il termine i giorni 30 (trenta) di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 07/08/90, n. 241.

ART. 10

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento viene inserita nella raccolta dei regolamenti e inviata a tutti gli uffici e servizi comunali per essere tenuta a disposizione del pubblico.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento viene ripubblicato per giorni 15 successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione ed entra in vigore il primo giorno di seconda pubblicazione.

INDICE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 IN MATERIA DI PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO.....	1
ART. 1.....	2
FINALITA'	2
ART. 2.....	2
DISPOSIZIONE GENERALE.....	2
ART. 3.....	2
INIZIO DEL PROCEDIMENTO.....	2
ART. 4.....	3
INTERVENTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	3
ART. 5.....	3
PROVVEDIMENTI A FIRMA DEL SINDACO E/O DEL SEGRETARIO	3
ART. 6.....	3
PROVVEDIMENTI DI ORGANI COLLEGIATI.....	3
ART. 7.....	4
IMPOSSIBILITA' DI RISPETTO DEL TERMINE	4
ART. 8.....	4
TERMINE DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 9.....	5
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	5
ART. 10	5
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	5
ART. 11	5
ENTRATA IN VIGORE	5
ALLEGATO TABELLA.....	6
ALLEGATO TABELLA.....	7
ALLEGATO TABELLA.....	8